

ALLEGATO "C"
RACC. N.ro 4255

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"PROGETTO CONTINENTI ETS"

Articolo 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "PROGETTO CONTINENTI - Ente Terzo Settore", in breve denominabile anche come "PROGETTO CONTINENTI - ETS".

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione manterrà la denominazione "PROGETTO CONTINENTI - ONLUS" aggiungendo solamente l'acronimo "ETS" e godrà del trattamento previsto dal Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 sulla base delle relative norme transitorie.

È un organismo di solidarietà e cooperazione internazionale.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Collicvecchio (Rieti), presso il Convento S. Andrea, via dei Cappuccini n.18. L'Associazione può costituire sedi amministrative ed uffici in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale. Ogni provento sarà destinato per gli scopi istituzionali. L'Associazione non può associarsi ad enti con finalità di lucro.

A) FINALITÀ GENERALI


L'Associazione non scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nel settore della cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014 numero 125 di cui alla lettera n) dell'articolo 5 del D.L.gs numero 117/2017.

a) L'Associazione, a partire dalla sua ispirazione cristiana, universale e inclusiva, intende esprimersi ed operare per accogliere e promuovere gli ideali e le forze di ogni persona di buona volontà, animata dal desiderio di un mondo migliore con meno disuguaglianze.

b) L'Associazione intende esprimersi ed operare in nome del diritto, della giustizia e della dignità in egual modo per tutti gli uomini e le donne di tutti i continenti, nel rispetto delle loro radici culturali e religiose.

c) L'Associazione intende esprimersi ed operare sollecitata dall'urgenza di uno dei più grandi problemi del nostro tempo: l'insostenibile divario tra i paesi ricchi dell'emisfero nord e i paesi poveri dell'emisfero sud.

d) L'Associazione intende esprimersi ed operare per l'auto-sviluppo dei popoli nel rispetto delle loro reali capacità favorendone le iniziative creative e produttive.



e) L'Associazione intende esprimersi ed operare nella convinzione che le cause dell'impoverimento e del sottosviluppo dei paesi del Sud del Mondo, sono le stesse che determinano i gravi problemi che abbiano di fronte nei nostri "paesi ricchi": disoccupazione, disgregazione ed esclusione sociale, degrado ambientale.

f) L'Associazione intende esprimersi ed operare per un superamento della nostra cultura di competizione e di dominio, imparando proprio dai più poveri a costruire il futuro attraverso la partecipazione popolare e la solidarietà.

B) FINALITÀ SPECIFICHE

a) L'Associazione può svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

b) L'Associazione realizza programmi di cooperazione tecnico-culturale e volontariato per l'auto-sviluppo delle popolazioni del Sud del Mondo. In particolare l'Associazione opererà principalmente con partner locali, quali ad esempio associazioni, fondazioni, cooperative, comunità e chiese locali, che hanno come loro fine principale il coinvolgimento, l'emancipazione, la promozione, l'alfabetizzazione, la formazione, delle popolazioni locali. Saranno privilegiati programmi per la tutela e lo sviluppo dell'infanzia, per scuole professionali e parascolastiche e per centri di salute.

c) L'Associazione realizza iniziative di educazione alla cittadinanza globale, di informazione e sensibilizzazione in Italia sui problemi che riguardano il Sud del Mondo, favorendo scambi culturali e privilegiando interlocutori del sud del Mondo e iniziative per diffondere e incrementare una cultura della pace, della solidarietà e dell'ambiente.


d) L'Associazione realizza programmi per la selezione, formazione e impiego di volontari in servizio civile, nonché cooperanti in grado di orientare, co-gestire e verificare l'attuazione dei vari programmi dell'Associazione.

e) L'Associazione potrà realizzare programmi di formazione per gli immigrati e cittadini del Sud del Mondo per favorirne l'inserimento in Italia e il reinserimento qualificato nei Paesi di provenienza. L'Associazione favorirà l'interscambio di persone, di esperienze e di cultura promuovendo gemellaggi, viaggi studio etc.

f) L'Associazione auspica il coinvolgimento, nelle proprie attività, delle comunità di immigrati provenienti dai paesi in cui realizza progetti di cooperazione.

g) L'Associazione stimola l'intervento e la collaborazione delle nostre istituzioni e di ogni soggetto disponibile, a tutti i livelli, puntando in particolare sulla cooperazione tra comunità locali del Nord e del Sud del Mondo.

h) L'Associazione realizza programmi di formazione, di aggiornamento e promozione di attività di educazione alla



cittadinanza globale rivolte agli studenti e al personale direttivo e docente della scuola italiana.

L'Associazione può anche esercitare attività diverse da quelle in precedenza indicate, in via secondaria e non prevalente, strumentali rispetto alle finalità di interesse generale di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017, secondo i criteri e limiti identificati dal Consiglio Nazionale, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

L'Associazione può anche esercitare, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 - Amici

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Amici, le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le organizzazioni, le associazioni degli immigrati e tutte quelle associazioni che accettano e osservano il presente Statuto, e che contribuiscono a farne conoscere i progetti sostenendoli con donazioni proprie e/o tramite iniziative di raccolte fondi.

Dopo un primo anno di impegno, gli amici possono chiedere al Consiglio Nazionale dell'Associazione l'ammissione quali soci.

Articolo 5 - Soci

Il Consiglio può ammettere come Soci coloro che, oltre ad attenersi a quanto già previsto per gli Amici dichiarano di impegnarsi a:


- a) sostenere - anche con l'impiego del loro tempo - le iniziative e i progetti dell'Associazione in modo continuativo, impegnandosi a diffondere e realizzare le finalità associative;
- b) partecipare alle Assemblee;
- c) versare annualmente la quota associativa a partire dalla misura minima deliberata dall'assemblea;
- d) versare volontariamente un'auto-tassazione periodica a sostegno delle attività associative.

In ogni caso l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Non possono partecipare all'associazione soggetti giuridici aventi scopo di lucro.

Articolo 6 - Osservanza delle norme

I Soci, oltre all'assunzione degli impegni di cui al superiore articolo 5, sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Interno, delle delibere assembleari e degli obblighi che ne derivano.



[Handwritten signature]

Articolo 7 - Diritti dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio maggiore d'età il diritto di voto nella assemblea, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. Tale diritto potrà essere esercitato a semplice richiesta da farsi per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 8 - Ammissione a Socio

L'ammissione a Socio dovrà essere richiesta dall'interessato mediante apposita domanda scritta, rivolta all'Associazione, contenente l'accettazione del presente Statuto e in particolare l'assunzione degli impegni previsti agli articoli 5 e 6.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Nazionale secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso la domanda venga respinta, il Consiglio ne dà comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni. Contro la delibera consiliare, l'interessato potrà proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea Nazionale, che deciderà inappellabilmente.

Articolo 9 - Decadenza

L'appartenenza all'Associazione può cessare per:

- a) recesso volontario, da comunicare al Consiglio;
- b) revoca per comportamento del Socio che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- c) revoca per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto, con particolare riguardo ai requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6.

La decadenza della qualità di Socio viene pronunciata dal Consiglio; contro di essa, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea Nazionale.

Articolo 10 - Patrimonio e Proventi dell'Associazione

Le entrate e i proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dal fondo patrimoniale di dotazione indisponibile;
- b) dai contributi dei Soci e degli amici;
- c) dai contributi volontari da chiunque corrisposti;
- d) dai lasciti, donazioni, sovvenzioni, e proventi vari, assegnati all'Associazione da Enti pubblici o privati, da persone e da contributi pubblici;
- e) i proventi delle attività secondarie nel rispetto della normativa vigente.

Il patrimonio dell'Associazione, comunque formatosi, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a



fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione anche in caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 11 - Anno finanziario e bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale ordinaria, a disposizione dei Soci.

L'Associazione deve redigere annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 13 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Nazionale e viene approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 12 - Bilancio sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Nei casi previsti dall'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.


Articolo 13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato dei Gruppi Locali.

Articolo 14 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Soci in regola con il versamento della quota associativa e adempienti rispetto agli



Handwritten signature or scribble.

obblighi di cui ai superiori articoli 4, 5 e 6.

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Nazionale ordinaria:

- a) stabilisce le linee di indirizzo dell'Associazione e delibera sul programma delle attività sottoposte dal Consiglio;
- b) approva il bilancio dell'esercizio consuntivo e preventivo e la relazione del Consiglio;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali. Elege i componenti del Consiglio Nazionale tra i Soci dell'Associazione e ne determina il numero;
- d) stabilisce l'importo minimo della quota associativa;
- e) delibera su ogni altro argomento e proposta all'ordine del giorno attribuiti alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte dal Consiglio e concernenti gli scopi e le funzioni dell'Associazione;
- f) decide sui ricorsi in merito all'ammissione e alla decadenza dei soci;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e fissa il relativo eventuale compenso per l'intera durata dell'incarico all'atto della nomina.

L'Assemblea Nazionale ordinaria deve essere convocata e riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea Nazionale straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e su qualsiasi altro grave argomento, qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità.


L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria deve essere convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

In quest'ultimo caso il Presidente è obbligato ad effettuare la convocazione e, qualora non rispettasse tale dovere, ad esso può surrogarsi qualsiasi membro del Consiglio Nazionale.

L'avviso dovrà essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata o quando se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci per l'Assemblea ordinaria e da un terzo per quella straordinaria.

Laddove esistano Gruppi Locali costituiti in Associazione Regionale, quest'ultima dovrà riunirsi in Assemblea Regionale almeno una volta l'anno.

Articolo 15 - Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale



Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e viene assunta a maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la rappresentanza di almeno la maggioranza dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Il patrimonio deve essere devoluto ad Enti del terzo settore aventi attività affini a quelle della disciolta Associazione, previo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs numero 117 del 3 luglio 2017.

I Soci possono essere rappresentati nell'Assemblea Nazionale da altro Socio, con delega scritta, ma ogni Socio non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a due.

Articolo 16 - Consiglio Nazionale

L'amministrazione spetta al Consiglio Nazionale.

Esso è composto da un minimo di quattro ad un massimo di nove consiglieri effettivi, oltre il Presidente Onorario, con diritto di voto.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.


Il Consiglio Nazionale può cooptare fino ad un massimo di cinque membri anche non Soci, aventi particolari competenze, senza diritto di voto e con funzioni consultive.

Il Consiglio Nazionale può cooptare, salvo successiva ratifica della prima Assemblea Ordinaria utile, in sostituzione di Consiglieri eletti dimissionari, uno o più Consiglieri, da scegliere seguendo l'ordine dell'elenco dei Consiglieri votati ma non eletti alla precedente Assemblea elettiva.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso con diritto di voto.

Al Consiglio Nazionale sono demandati i seguenti compiti:

- a) eleggere fra i consiglieri effettivi il Presidente e il vice-Presidente;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- c) approvare e verificare le singole iniziative e progetti;
- d) promuovere e sancire la costituzione di Gruppi Locali;
- e) fissare la data e il luogo di convocazione delle Assemblee Nazionali e stabilirne l'ordine del giorno;
- f) provvedere all'amministrazione del patrimonio;
- g) deliberare sulla ammissione e sulla decadenza dei Soci;
- h) predisporre la relazione annuale, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma dell'attività da



[Handwritten signature]

sottoporre all'Assemblea Nazionale;

i) definire le modalità organizzative dell'Associazione, assumere personale.

E' possibile conferire a singoli membri del Consiglio Nazionale deleghe specifiche per la gestione delle aree di attività dell'Associazione.

Articolo 17 - Maggioranza

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei membri effettivi e le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti con diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente.

I Consiglieri cooptati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.

I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Nazionale decadono in caso di dimissioni e decadono altresì quelli con diritto al voto se non sono presenti, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni del Consiglio nell'arco del loro mandato.

Articolo 18 - Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio Nazionale è anche Presidente dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione nei rapporti con i Soci, i Gruppi Locali e altri soggetti, salvo quanto previsto al successivo art. 19, e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio, presiede e convoca il Consiglio Nazionale di propria iniziativa, su richiesta del Direttore e di 1/3 dei suoi membri. Convoca inoltre e presiede le Assemblee dei Soci e il Comitato dei Gruppi Locali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue competenze sono attribuite al Vice-Presidente.

Compie tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale che non siano affidati al Direttore o alla Segreteria Nazionale.


Il Presidente esercita in via di urgenza i poteri del Consiglio Nazionale, convocandolo per riferire le decisioni assunte. Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte, le proprie attribuzioni, anche di rappresentanza, al Direttore.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultanti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando questo sarà istituito, a meno che si provi che i terzi ne fossero a conoscenza.

Articolo 18 bis - Presidente Onorario

E' istituita la carica di Presidente Onorario con funzioni di garanzia circa la fedeltà ai valori di fondo e



Handwritten signature or initials.

all'ispirazione originaria dell'Associazione.

Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio, a tutti gli effetti, con diritto di parola e di voto e in ragione del suo ruolo di garante ideale e morale circa la primigenia vocazione umanistica e spirituale dell'Associazione, vigilerà, in accordo con il Consiglio, specificamente sulla gestione del patrimonio immobiliare dell'Associazione.

La carica di Presidente Onorario verrà assunta dal Fondatore e primo Presidente Dottor Florio Giuseppe, nato ad Aosta il giorno 23 agosto 1942, dal momento in cui cesserà la sua carica di Presidente del Consiglio Nazionale e avrà durata vitalizia.

Successivamente potrà essere nominato un nuovo Presidente Onorario dall'assemblea tra i soci con il voto favorevole dei due terzi dei membri dell'Assemblea stessa, per la durata che sarà determinata dall'assemblea in sede di nomina.

Articolo 19 - Direttore

Il Direttore viene nominato dall'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta del Consiglio Nazionale.

Può essere scelto anche tra i Consiglieri; qualora non sia Consigliere il Direttore è invitato a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale con funzioni consultive.

Spetta al Direttore, previa apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, o a persona da esso delegata, aprire i conti correnti presso le banche e gli uffici postali in Italia ed all'estero.

Il Direttore, o persona da esso delegata, può operare su di essi, incassare somme da chiunque dovute e rilasciare quietanze.

Sovrintende a tutte le attività degli Uffici della Segreteria Nazionale, ferme restando le responsabilità dei singoli addetti e fatto salvo il potere di indirizzo e di controllo degli organi elettivi dell'Associazione.

La carica di Direttore si intende tacitamente rinnovata al momento dell'elezione del Consiglio Nazionale o dell'Assemblea Nazionale dei Soci.


Articolo 20 - Libri sociali obbligatori

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. numero 117/2017 l'Associazione tiene:

- a) il libro degli/delle associati/e;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni del dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Gruppi Locali

L'esercizio dei diritti associativi è subordinato all'iscrizione nel libro degli associati.

Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea Nazionale, dal Consiglio Nazionale, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Comitato dei Gruppi Locali devono essere trascritte entro



Handwritten initials or signature.

trenta giorni nei libri di cui alle superiori lettere b) e c).

Articolo 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti - Collegio dei Revisori

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.


I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22 - Comitato dei Gruppi Locali

L'Associazione favorisce la formazione di Gruppi Locali, attraverso i quali Soci e Amici possono organizzarsi e coordinarsi per promuovere sistematicamente sul territorio iniziative idonee a realizzare le finalità dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo statuto e dal Regolamento Interno.

La costituzione di ogni Gruppo Locale viene riconosciuta e autorizzata dal Consiglio Nazionale. Ogni Gruppo Locale elegge fra i Soci che lo compongono un Responsabile, che dura in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale elettiva dell'Associazione, salvo decadenza anticipata per recesso



Handwritten signature or initials.

dell'interessato o revoca da parte dei Soci che compongono il Gruppo.

I Responsabili di tutti i Gruppi costituiscono il Comitato dei Gruppi Locali che si riunisce almeno una volta l'anno, convocato e diretto dal Presidente, per affrontare le problematiche di queste specifiche realtà territoriali e in particolare per coordinare le attività decentrate dell'Associazione.

I Gruppi Locali di una stessa Regione, per meglio rispondere alle necessità della "cooperazione decentrata", possono costituirsi come associazione territoriale, denominata Progetto Continenti oltre la denominazione regionale, dotata di un proprio statuto e di una propria sede e affiliata all'Associazione.

La costituzione di ogni associazione regionale dovrà essere previamente autorizzata dal Consiglio Nazionale, dopo aver accertato il riferimento del relativo statuto alle presenti disposizioni.

Articolo 23 - Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche dell'Associazione sono svolte gratuitamente, salvo rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico. Può essere previsto un compenso all'atto della nomina per i membri dell'Organo di controllo come in precedenza specificato.

Eventuali compensi ai membri del Consiglio Nazionale o ad altri Soci per incarichi speciali nonché gli stipendi del Direttore e del personale, saranno definiti dal Consiglio Nazionale.


Articolo 24 - Utili e avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 - Estinzione o Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del terzo settore senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e nominato dall'assemblea generale degli associati, e in armonia con quanto previsto al superiore articolo 14 e con quanto



disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97 e dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 26 - Durata

La durata dell'Associazione è convenuta fino al 31/12/2050.

Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D. Lgs. 117/2017 e nella normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

In caso di incompatibilità tra quanto previsto nel presente statuto e quanto disposto dal Decreto Legislativo 117/2017, prevale quest'ultimo.

fun. (a) Paolo

